

ATTO N. 789/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

*Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini
Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno*


SUL

DISEGNO DI LEGGE

*“Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del
bilancio pluriennale 2012/2014”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 27 marzo 2012

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 marzo 2012



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nelle sedute tenute in data 14, 21 e 27 marzo u.s., ha esaminato l'atto n. 789 nonché gli emendamenti presentati.

Nella seduta del 27 marzo ha deciso di esprimere, a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto medesimo e sugli emendamenti.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare al Consiglio, per la maggioranza il Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, in particolare l'articolo 27;

VISTA la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25;

VISTO il Documento annuale di programmazione (D.A.P.) 2012;


VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 241 del 7.3.2012, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 9.3.2012 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione consiliare permanente in pari data, concernente: “Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014” (ATTO N. 789);

VISTI i pareri consultivi, espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la relazione della Giunta regionale in materia di organizzazione e personale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2/2005;

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento interno, dal relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini e dal relatore di minoranza consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 789/BIS);



VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a) con votazione separata articolo per articolo, sulle tabelle A, B, C e D, e con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Legge finanziaria regionale 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del pluriennale 2012-2014" composta di n. 11 articoli, delle tabelle A, B, C e D, nel testo che segue:


TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO	TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2012-2014 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.	1. idem




Art. 2 (Ricorso al mercato)	Art. 2 (Ricorso al mercato)
1. Per l'anno 2012 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione degli anni precedenti, è fissato fino all'importo di 316.455.532,96.	1. Per l'anno 2012 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti, è fissato fino all'importo di euro 316.455.532,96.
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA	TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 3 (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)	Art. 3 (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di 432.790,88 euro, iscritta nella Unità Previsionale di Base della parte spesa n. 08.1.015 (cap.2802), di cui alla Tabella "B" allegata alla suddetta legge , all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.	1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di 432.790,88 euro, iscritta nella Unità Previsionale di Base (U.P.B.) della parte spesa n. 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla Tabella "B" allegata alla presente legge, all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.	2. idem
Art. 4 (Disposizioni per gli enti dipendenti)	Art. 4 (Disposizioni per gli enti dipendenti)
1. AI finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella "C".	1. idem
2. La disposizione di cui all'articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.	2. idem



<p><i>unità previsionali di base 08.1.022 di nuova istituzione 'Contributi della Regione per la Società per la promozione per lo sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti e 08.2.009 che assume la nuova denominazione 'Contributi della Regione per la Società regionale di sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A. - Spese di investimento' (capp. 3001 (n.i.), 9500/3100 e 9500/3110)."</i></p>	<p>idem</p>
<p>Art. 8 (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25)</p>	<p>Art. 8 (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25)</p>
<p>1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) è aggiunto il seguente:</p> <p><i>"Art. 17 bis (Norma finanziaria)</i></p> <p><i>1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) della presente legge, relativi alle politiche per la competitività del sistema volte a promuovere e qualificare la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell'innovazione, si provvede con le risorse allocate alla U.P.B. 08.2.011 denominata "Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica" (Cap. 9503).</i></p> <p><i>2. L'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)."</i></p>	<p>1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) è inserito il seguente:</p> <p><i>"Art. 17 bis (Norma finanziaria)</i></p> <p><i>1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), relativi alle politiche per la competitività del sistema volte a promuovere e qualificare la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell'innovazione, si provvede con le risorse allocate alla U.P.B. 08.2.011 denominata "Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica" (Cap. 9503).</i></p>
<p>Art. 9</p>	<p>Art. 9</p>



esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.	
Art. 10 (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)	Art. 10 (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1. E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000.	1. idem
Art. 11 (Copertura finanziaria)	Art. 11 (Copertura finanziaria)
1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2012 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2012 e per gli anni 2013 e 2014 nel bilancio pluriennale 2012/2014.	1. idem



b) *con distinta votazione che ha registrato n.
..... voti favorevoli, n. voti contrari e n.
..... voti di astensione, espressi nei modi di
legge dai Consiglieri presenti e votanti*

D E L I B E R A

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.